SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

(74ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » **(2134)** (*D'iniziativa del senatore Granzotto Basso*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 881, 884, 885
BOCCASSI 882
FIORE 884
MONALDI, *relatore* 881, 882, 885
PALUMBO Giuseppina 882
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 883, 884

« Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » **(2210)** (*D'iniziativa dei deputati Vidali ed altri e Riz ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 870, 871
BOCCASSI 871
FIORE . . . . . *Pag.* 871
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 870
VALSECCHI, *relatore* 870, 871

« Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » **(2419)** (*D'iniziativa dei deputati Tognoni ed altri e Bucciarelli Ducci*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 899, 900
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 899
VARALDO, *relatore* 899

« Modifiche alla legge 31 marzo 1956 n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » **(2421)** (*D'iniziativa dei deputati Storti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 871, 876
DI PRISCO 873

FIORE . . . . . *Pag.* 873, 875
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 874, 875
SIMONUCCI 874
VALSECCHI, *relatore* 871, 874, 876

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » **(2424)** (*D'iniziativa dei deputati Pella ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE 885, 886
VALSECCHI, *relatore* 885

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzl, Vaccaro, Valsecchi, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Montagnani Marelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

B O C C A S S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vidali ed altri e Riz ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (2210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Vidali, Beltrame, Marchesi e Franco Raffaele; Riz, Ebner e Mitterdorfer: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore.* Il disegno di legge in esame ci è pervenuto dalla Camera sin dallo scorso mese di settembre.

La 5ª Commissione ha espresso in proposito il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2210, deve riaffermare, ancora una volta, la sua contrarietà a provvedimenti recanti nuovi oneri a carico del Fondo adeguamento pensioni, senza che al tempo stesso vengano stabilite misure intese a salvaguardare l'equilibrio finanziario del Fondo stesso.

« Quanto sopra considerato, e valutato l'onere recato dal provvedimento a carico del Fondo adeguamento pensioni in lire 520 milioni, la Commissione finanze e tesoro deve esprimere parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in esame ».

Mi sono fatto premura di prendere contatto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed ho potuto constatare che l'onere di 520 milioni che andrebbe a carico del Fondo adeguamento pensioni è considerato sopportabilissimo, e che non vengono avanzate richieste di ulteriori provvedimenti tendenti a mutare la misura dei contributi.

Nonostante ciò, la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di dover esprimere il parere negativo di cui ho dato lettura. Conseguentemente, a norma di Regolamento, noi non possiamo approvare il disegno di legge in sede deliberante. Tutt'al più potremmo esaminarlo in sede referente, per rinviarlo poi all'esame dell'Assemblea.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Ministero del lavoro ha notevoli obiezioni da opporre a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Debbo dire che non comprendo come mai la Commissione bilancio della Camera abbia potuto consentire l'approvazione del provvedimento, se esistono davvero difficoltà finanziarie.

F I O R E . Desidero rilevare che se rinviamo il provvedimento all'esame dell'Assemblea, è molto probabile che esso non venga discusso prima della fine della legislatura.

Penso che sarebbe preferibile fare un passo presso la Commissione finanze e tesoro, per vedere se il parere di questa possa essere modificato o sostituito da un altro che non sia totalmente preclusivo.

Voi tutti sapete quanta attesa vi sia per questo disegno di legge nel Trentino-Alto Adige.

B O C C A S S I . Sono d'accordo col collega Fiore, e ritengo che sarebbe utile conoscere il parere della Commissione bilancio della Camera.

V A L S E C C H I , *relatore*. Non sono a conoscenza del parere della Commissione bilancio della Camera.

Ritengo che si possa accettare la proposta fatta dal collega Fiore, di prendere contatto con la 5ª Commissione, per vedere se sia possibile convincerla a mutare il parere su questo provvedimento.

Naturalmente, in questo caso, bisognerà rinviare la discussione del provvedimento ad una prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Qualora, tenendo conto del parere che ha espresso la Commissione finanze e tesoro, rinviassimo il provvedimento all'esame dell'Assemblea, io sarei disposto a pregare la Presidenza del Senato di porre il disegno di legge all'ordine del giorno prima della chiusura dei lavori.

In tal caso la 5ª Commissione potrebbe riferire la propria opinione direttamente in Aula e la procedura sarebbe forse più sollecita.

Se invece la Commissione ritiene più opportuno fare prima un tentativo presso la 5ª Commissione, io non ho nulla in contrario. Noi potremmo riunirci nuovamente tra pochi giorni, o per approvare il disegno di legge, qualora la Commissione finanze e tesoro modifichi il suo parere, o per rinviarlo in Assemblea.

F I O R E . Vorrei pregare la Presidenza e il relatore di fare i passi necessari presso la 5ª Commissione il più presto possibile, in modo che il disegno di legge possa essere approvato prima della fine della legislatura.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, resta inteso che il Presidente e il relatore interpelleranno nuovamente la Commissione finanze e tesoro.

La discussione del disegno di legge in esame viene pertanto rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)(1)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Calvi, Zanibelli, Gitti, Sabatini e Azimonti: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire, e che ha già avuto la concorde approvazione della XIII Commissione della Camera dei deputati, tende a migliorare il trattamento di pensione previsto dalla legge 31 marzo 1956, n. 293, per i dipendenti da aziende elettriche. Tale Fondo di previdenza, come è noto, è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, ed è gestito dall'I.N.P.S., in base alla richiamata legge, senza onere alcuno per lo Stato.

Il disegno di legge n. 2421 fu presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Storti e da altri deputati, ma per la costante prassi seguita dalla Commissione lavoro della Camera, trattandosi di innovare su una materia che era stata a suo tempo concordata dalle organizzazioni sindacali della ca-

(1) Con l'approvazione di tale disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: « Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » **(568)** (*D'iniziativa del senatore Genco*).

tegoria, esso fu discusso solo dopo la stipulazione di un nuovo accordo sindacale in argomento.

La mancata firma dell'accordo da parte della F.I.D.A.E. (C.G.I.L.) ha per un certo tempo creato delle perplessità alla Commissione lavoro della Camera, ma la susseguente accettazione dell'accordo da parte della citata F.I.D.A.E., col rinvio ad altra epoca del problema derivante dal pensionamento degli assegni di merito, ha portato all'unanime approvazione della proposta che ora noi esaminiamo.

Essa migliora considerevolmente il trattamento di pensione di una benemerita categoria di lavoratori, dalla quale il Paese molto si attende.

Con la nuova legge sottoposta alla nostra approvazione si avranno i seguenti benefici:

1) rafforzamento della posizione del Comitato amministratore del Fondo in ordine all'impiego dei capitali, con facoltà ad esso riconosciuta di formulare proposte e di esprimere pareri in merito (articolo 2);

2) allargamento della base soggetta a contributo e conseguentemente pensionabile con l'inclusione:

a) della indennità di mensa;

b) della indennità aggiuntiva di mensa;

c) della 14ª corresponsione annuale (articolo 3);

3) riduzione a 5 anni dell'anzianità contributiva necessaria per avere diritto a pensione di invalidità o superstiti (articolo 3);

4) nuovo sistema di calcolo della pensione: essa è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione soggetta a contributo per quanti sono gli anni di contribuzione, con un massimo di 35 anni (articolo 4);

5) le riduzioni per anticipato pensionamento tra i 60 ed i 65 anni se uomini e tra i 58 e i 63 se donne vengono diminuite di un quarto (articolo 4);

6) viene ridotta da 18 a 12 anni l'anzianità contributiva necessaria per avere diritto al massimo della pensione d'invalidità per causa di servizio, che è pari all'80 per cento della retribuzione o al 100 per cento, a seconda che il grado di invalidità sia inferiore, pari o superiore al 90 per cento; è ammesso il cumulo della pensione del Fondo con la pensione I.N.A.I.L., quando l'invalidità sia di grado pari o superiore al 70 per cento (articolo 4);

7) è accordato un supplemento di pensione, in misura pari al 10 per cento, per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni (21 se studente) o di età superiore se inabile al lavoro (articolo 4);

8) si riconosce all'iscritto, che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, e 37 se donna, il diritto al massimo della pensione indipendentemente dall'età raggiunta (articolo 4);

9) la pensione è maggiorata dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento, per ogni anno di contribuzione oltre il 35° che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo o del 58° se donna (articolo 4);

10) reversibilità della pensione a favore di fratelli o sorelle superstiti, già conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro che non godano di alcuna pensione, quando non vi siano nè coniuge nè figli nè genitore superstite (articolo 5);

11) aumento delle pensioni minime a lire 260.000 annue. Dette pensioni minime saranno comunque superiori del 10 per cento a quelle minime I.N.P.S. (articolo 6);

12) concessione di un assegno *una tantum*, pari a due annualità di pensione indiretta, alla vedova che si risposa (articolo 8);

13) possibilità di riaggancio dell'anzianità contributiva in caso di cessazione dal servizio e di riassunzione presso l'azienda elettrica entro tre anni (articolo 13);

14) ammissione della domanda di riconoscimento, quale anzianità contributiva al Fondo, di servizi prestati presso Aziende elettriche e che non furono oggetto di ricostruzione di carriera (articolo 13);

15) diritto per gli optanti in servizio al 31 dicembre 1960, o per i loro superstiti, a

rientrare nel Fondo speciale di previdenza con conguaglio della loro posizione contributiva (articolo 14)

Tutte le succitate norme andranno in vigore per i lavoratori che saranno cessati o cesseranno dal servizio dopo il 31 dicembre 1961 e avranno decorrenza dal 1° gennaio 1962 (articolo 15)

Inoltre, ai pensionati fino al 31 dicembre 1961 verrà corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1962, un aumento dell'8 per cento sulla pensione in atto. I pensionati beneficeranno anche delle migliorie previste agli articoli 4 (commi terzo e quarto), 5, 6, 7 e 13 (comma primo) della presente legge.

Da quanto ho potuto, sia pur brevemente, illustrare, ritengo si debba senz'altro convenire che il presente disegno di legge migliora sostanzialmente le prestazioni del Fondo speciale.

Ciò premesso, mi corre l'obbligo di proporre i seguenti emendamenti che, come si può constatare, tendono ad eliminare dannosi dubbi di interpretazione, che potrebbero nascere dalla non perfetta formulazione di alcuni articoli rispetto ad altri o rispetto alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Propongo questi emendamenti nella speranza che la XIII Commissione della Camera possa riunirsi quanto prima per approvare definitivamente il disegno di legge.

Gli emendamenti sono i seguenti:

All'articolo 4, terzo comma, dopo le parole « di età non superiore ai 18 anni », aggiungere le parole « o ai 21 se studente ». In tutta la legge vi e un costante richiamo a tale norma, quindi mi pare opportuno che essa venga inserita anche in questa sede

Sempre all'articolo 4, sostituire il penultimo e l'ultimo comma col seguente: « I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338 ».

Aggiungere il seguente articolo 4-*bis*:

« Il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

" In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera *c*), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purchè già a carico del pensionato o dello iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto " ».

All'articolo 13, comma primo, aggiungere, dopo le parole « almeno 15 dipendenti », le seguenti parole: « e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma ».

Si tratta, come ho detto, di emendamenti tendenti ad evitare errate interpretazioni della legge o contrasti con leggi precedenti, soprattutto per quanto riguarda le norme generali sull'assicurazione obbligatoria.

Invito gli onorevoli colleghi della nostra Commissione a voler approvare il testo della legge con gli emendamenti che ho presentati.

F I O R E . Noi non abbiamo alcuna difficoltà ad approvare gli emendamenti proposti dal collega Valsecchi, purchè possiamo essere sicuri che il disegno di legge sarà approvato definitivamente dalla Camera prima della fine della legislatura.

Se il collega Valsecchi ci assicura che cio avverrà, e che quindi non esiste il pericolo che, per una ragione qualsiasi, l'*iter* di questo disegno di legge non venga perfezionato in tempo utile, noi sulla sostanza degli emendamenti siamo d'accordo.

D I P R I S C O . Desidero far notare alla Presidenza e agli onorevoli colleghi che le norme contenute nel disegno di legge in

esame assorbono quelle previste dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Genco: « Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private », n. 568, di cui io sono relatore.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Confesso che mi trovo preso alla sprovvista di fronte alla presentazione degli emendamenti.

Prendo atto delle dichiarazioni del relatore, secondo le quali gli emendamenti non hanno altro scopo che quello di chiarire alcuni punti del disegno di legge che risulterebbero poco chiari. Ma da una lettura, sia pure superficiale e improvvisata, dell'emendamento sostitutivo riguardante i due ultimi capoversi dell'articolo 4, mi pare che esso abbia carattere sostanziale.

Infatti, mentre nel testo pervenuto dalla Camera si dice che i periodi di contribuzione derivanti da versamenti volontari o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo non danno diritto ad un trattamento autonomo, nell'emendamento invece si afferma che « danno diritto ». Da una negazione si passa ad una affermazione, quindi si capovolge la situazione.

Ora, se il relatore ci può garantire che gli emendamenti non comportano sovvertimenti sostanziali nel disegno di legge, anche dal punto di vista degli oneri finanziari, io posso esprimere parere favorevole. Ma in caso di dubbio e di incertezza anche da parte del relatore, io non mi sentirei di accettare gli emendamenti senza avere la possibilità di esaminarli, sia pure per breve tempo.

Questo indipendentemente dalle perplessità espresse dal relatore Fiore, che potranno essere valutate ed apprezzate dalla Commissione per quello che meritano.

S I M O N U C C I . Ritengo che quanto ci ha detto ora il rappresentante del Governo conforti le parole che il collega Fiore ha pronunziate poc'anzi a nome del Gruppo comunista.

Noi siamo seriamente preoccupati per la eventualità che questo disegno di legge, qualora venga emendato oggi dalla nostra Commissione, non riesca ad arrivare in porto.

Noi crediamo che nessun senatore, nessun deputato e nessun Gruppo politico desideri che il disegno di legge non sia approvato; ma i fatti talvolta prevalgono sulla volontà degli uomini.

Ora, poichè noi desideriamo che questo disegno di legge venga approvato, proponiamo di accettarlo così com'è. Se poi, nella fase di attuazione del provvedimento, si manifesteranno delle carenze e delle difficoltà, coloro che ci succederanno nella prossima legislatura potranno riproporre le modifiche che oggi ha presentate il senatore Valsecchi.

Io penso che se emendassimo oggi il disegno di legge, quasi certamente non si giungerebbe ad un'approvazione definitiva prima della fine della legislatura, anche per le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

V A L S E C C H I , *relatore.* Il collega Fiore ha espresso il timore che, qualora vengano accolti gli emendamenti che ho proposti, il disegno di legge non possa poi essere approvato definitivamente prima della fine della legislatura. La medesima preoccupazione ha manifestato il senatore Simonucci.

Debbo dire, a questo proposito, che ieri ho preso contatto coi sindacati, i quali si sono fatti parte diligente per ottenere affidamenti da parte della Commissione lavoro della Camera. Tali affidamenti sono stati dati, ed infatti si prevede che, se noi approveremo oggi gli emendamenti, la XIII Commissione della Camera approverà definitivamente il provvedimento prima della fine della settimana.

Queste sono le assicurazioni che abbiamo avute, e a questo punto mi sembra che la responsabilità eventuale di una mancata approvazione del provvedimento non ricadrebbe più su di noi, bensì sulla categoria interessata che ha sollecitato gli emendamenti.

Quanto poi alla posizione, non del tutto negativa, ma piuttosto incerta, assunta dal rappresentante del Governo, in particolre per quanto riguarda l'emendamento agli ultimi due commi dell'articolo 4, ritengo sia

opportuno che io illustri i motivi che hanno determinato la presentazione di tale emendamento.

I commi che si chiede di emendare sono stati riportati integralmente dalla legge 31 marzo 1956, n. 293, articolo 17, che regolamentava fino al 30 giugno 1962 i casi specifici.

Con l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che stabilisce una diversa e più favorevole disciplina ed abroga le norme incompatibili, la Direzione generale dell'I.N.P.S., gestore del Fondo speciale, si è adeguata alla nuova norma con evidente beneficio per i lavoratori interessati.

Riconfermare oggi, in una legge che viene approvata posteriormente alla n. 1338, la vecchia regolamentazione contenuta nella legge 31 marzo 1956, n. 293, lascia intendere che non si vuole applicare quanto è previsto dalla legge n. 1338 ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza degli elettrici.

Poichè mi pare che questa non sia assolutamente la volontà di alcuna delle parti, si rende necessario approvare l'emendamento che ho proposto. Si tratta, in definitiva, di non creare un contrasto tra due leggi che sarebbero entrambe in vigore.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io debbo confermare le mie preoccupazioni.

D'altra parte, poichè sul testo originario del disegno di legge è stata interpellata la Commissione finanze e tesoro, penso che essa si dovrebbe interpellare anche su questi emendamenti, che non sono di natura puramente formale ma incidono sulla sostanza del provvedimento

Il testo del provvedimento è stato lungamente discusso tra tutte le organizzazioni sindacali prima di essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento, e oggi, quando si tratta di approvarlo definitivamente, vengono improvvisamente presentati degli emendamenti.

In queste condizioni, per un elementare senso di responsabilità, non posso dare parere favorevole agli emendamenti, dei quali, debbo confessarlo, non riesco ad individuare i limiti e gli scopi.

F I O R E . Vorrei dire qualche parola per fugare le perplessità espresse dall'onorevole Sottosegretario, che mi pare si riferiscano soprattutto all'emendamento presentato dal relatore agli ultimi due commi dell'articolo 4.

In sostanza il disegno di legge, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria, applica le norme che abbiamo approvate nella legge n. 1338. Ora, per quanto riguarda i supplementi, l'articolo 5 della legge n. 1338 stabilisce, per tutti i Fondi speciali, che quando si sono maturati quindici anni di contribuzione, cioè si è maturato il diritto alla pensione, si ha la pensione della previdenza sociale.

Non capisco perchè si dovrebbe ora fare una discriminazione per il personale delle Aziende elettriche private.

Poichè il disegno di legge in esame è stato presentato prima dell'approvazione della legge n. 1338, evidentemente l'attenzione dei colleghi della Camera non è caduta su questo punto; ma si è trattato appunto di una svista.

Stando così le cose, io non vedo neppure l'opportunità di interpellare la 5ª Commissione sugli emendamenti presentati dal relatore.

Se il disegno di legge fosse approvato così come ci è pervenuto dalla Camera, è evidente che sorgerebbe immediatamente un contenzioso. Infatti ci appelleremmo alla magistratura per ogni caso che si presentasse, e il magistrato non potrebbe darci torto, poichè non sarebbe giusto che ad un Fondo speciale fosse fatto un trattamento diverso da quello riservato agli altri Fondi gestiti dall'I.N.P.S.

La legge n. 1338 è di carattere generale, e prescrive in modo tassativo che il prestatore d'opera, che fuori o prima di iniziare il lavoro riconosciuto utile agli effetti delle prestazioni del Fondo speciale ha contribuito all'assicurazione obbligatoria e attraverso il contributo volontario ha raggiunto il limite di contribuzione e i 60 anni d'età, ha diritto alla pensione maturata coi propri contributi, indipendentemente dall'altra pensione. Perchè vogliamo fare per il personale delle Aziende elettriche private una discrimina-

zione, che, oltre tutto, non era affatto nell'intenzione delle parti?

Quando questo disegno di legge è stato presentato, tutti i provvedimenti di legge prevedevano supplementi del 20 per cento, conformemente alla legge allora vigente.

In sostanza, come ripeto, non si tratta ora che di correggere una svista dei colleghi della Camera; quindi mi pare che non possano sussistere preoccupazioni circa la portata sostanziale degli emendamenti proposti.

A mio avviso, l'unica preoccupazione che può sorgere è quella relativa alla possibilità che il disegno di legge, qualora sia da noi emendato, possa essere definitivamente approvato dalla Camera dei deputati prima della fine della legislatura.

V A L S E C C H I , *relatore*. Desidero aggiungere che il Fondo speciale di cui si tratta è in Fondo autonomo, che alla fine del 1957 presentava un margine attivo superiore ai 15 miliardi.

Con questo provvedimento, secondo i calcoli fatti dai proponenti, non si supereranno i 4 miliardi di spesa, quindi rimarrà ancora un sufficiente margine di tranquillità.

Anche per questo motivo non è necessario sentire, sugli emendamenti, la 5ª Commissione.

Io insisto perchè gli emendamenti vengano approvati, dal momento che sono molto attesi dalla categoria interessata e non comportano oneri ulteriori, salvo quelli già previsti nel contesto del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;

b) dall'indennità di contingenza;

c) dagli aumenti per anzianità;

d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;

e) dalla tredicesima mensilità;

f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinata a norma del secondo comma dell'articolo 17 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Aggiungere all'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*), il seguente comma:

« *e*) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo ».

Ritengo che la prima parte di questo articolo potrebbe essere meglio formulata. Propongo che essa sia sostituita col testo seguente:

« All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*) è aggiunto il testo seguente: ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Art. 3.

I punti *a*) e *c*) dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) ad una pensione per invalidità dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo

qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio ».

(*E approvato*).

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o di età superiore se inabile al lavoro.

Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non

riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento autonomo dell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge ».

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Valsecchi due emendamenti.

In primo luogo, nel terzo comma del testo tra virgolette, il relatore propone di aggiungere dopo le parole « di età superiore ai 18 anni » le parole « o ai 21 se studente ».

Metto ai voti questa proposta.

(*È approvata*).

Inoltre il relatore propone che i due ultimi capoversi siano sostituiti dal seguente: « I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Metto ai voti questo emendamento

(*È approvato*)

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*)

Dopo l'articolo 4 il senatore Valsecchi propone di inserire un articolo 4-*bis* del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

" In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera *c*), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o al 21° anno se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purchè già a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 20 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, nè genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, già conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 15 per cento dell'importo della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso ».

(*È approvato*)

Art. 6.

L'articolo 21 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di invalidità o di anzianità, liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico.

Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20.

In ogni caso le pensioni di cui ai comma precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate del 10 per cento ».

(*È approvato*).

Art 7.

All'articolo 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è inserito, dopo il primo comma, il seguente:

« Tale riduzione non si opera quando la invalidità sia di grado pari o superiore al 70 per cento ».

(*È approvato*)

Art. 8

L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilità e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno *una tantum* pari a due annualità di pensione ».

(*È approvato*)

Art. 9.

L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

(*È approvato*)

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« L'iscritto che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della presente legge ha diritto ad una indennità, *una tantum*, pari ai 25 trentesimi della retribuzione mensile per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione di cui al comma precedente va determinata, agli effetti del calcolo della prestazione, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'articolo 17 ».

(*È approvato*)

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, semprechè abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum*, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27 ».

(*È approvato*).

Art. 13.

All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti comma:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai comma precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto del penultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo.

L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo.

L'iscritto che intenda avvalersi di detta facoltà, dovrà farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è stato riassunto anteriormente a tale data, e dovrà rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Fondo rintroiterà dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennità ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Valsecchi il seguente emendamento:

Nel primo comma del testo tra virgolette, dopo le parole « almeno 15 dipendenti », aggiungere le seguenti: « e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma ».

Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*)

Inoltre, nel secondo comma del testo tra virgolette, è necessario sostituire le parole: « del penultimo comma dell'articolo 17 » con le altre: « dell'ultimo comma dell'articolo 17 », per coordinamento con l'emendamento apportato all'articolo 4 del disegno di legge.

Metto in votazione la modifica di coordinamento che ho ora esposta.

(*E approvata*).

Metto a voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 14

Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e dal Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti.

Nel primo comma di questo articolo esiste una lacuna. Là dove è scritto « primo comma dell'articolo 31 », è necessario integrare con l'aggiunta delle seguenti parole: « della legge 31 marzo 1956, n. 293 ».

Metto ai voti questo emendamento

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo emendato.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 5, 6, 7 e 13, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.

Prima di mettere in votazione questo ultimo articolo è necessario procedere ad alcune modifiche di coordinamento formale. L'articolo 4-*bis* che è stato aggiunto porta il numero 5, e conseguentemente gli articoli che portavano i numeri da 5 a 15 aumentano di un numero diventando gli articoli da 6 a 16.

Per tale motivo, nel secondo comma di quest'ultimo articolo, la citazione degli articoli 5, 6, 7 e 13 dev'essere sostituita dalla citazione degli articoli 6, 7, 8 e 14.

Nel terzo comma, analogamente, la citazione dell'articolo 13 dev'essere sostituita da quella dell'articolo 14.

Così modificato, metto in votazione l'ultimo articolo.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Modificazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2134)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Modificazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do lettura del parere pervenuto dall'11ª Commissione.

« La Commissione di igiene e sanità esprime parere favorevole per quanto di competenza, prospettando tuttavia l'opportunità di contenere entro prefissati limiti (non inferiori per il minimo a lire 3 milioni) la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite ».

M O N A L D I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame introduce criteri nuovi per

il trattamento assicurativo contro le malattie professionali.

Attualmente esiste un ordinamento generale, che non fa eccezioni per le diverse categorie degli assistiti, e gli stessi criteri di valutazione del danno vengono applicati praticamente a tutti.

Il provvedimento in esame introduce invece dei criteri discriminativi.

Noi potremmo ora domandarci se sia opportuno cominciare ad introdurre tali criteri discriminativi; ebbene, la categoria che è stata presa in considerazione dal senatore Granzotto Basso, proponente del disegno di legge, ci dà veramente un esempio del tutto caratteristico di tale opportunità e necessità.

Un primo criterio discriminativo che viene introdotto con questo provvedimento si fonda sulla valutazione del danno in riferimento alla capacità di lavoro.

In via generale si parla di riduzione della capacità di lavoro e non si fa riferimento ad una capacità specifica o generica. Ora, nel caso di un individuo superspecializzato, come può essere il medico radiologo o come può essere il medico che usa sostanze radioattive, ad esempio i radioisotopi, ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente particolare, che non può essere considerata sul piano generale.

Pertanto, mi sembra che introdurre il concetto della riduzione della capacità lavorativa specifica sia semplicemente introdurre un criterio di giustizia.

Altro criterio che viene introdotto è quello della valutazione del danno economico.

La legge 20 febbraio 1958, n. 93, ha fissato per i medici comunque esposti al rischio dell'azione dei raggi X una retribuzione annua di lire 1.000.000 (anzichè di lire 450.000, come per gli operai affetti da malattia professionale) come base massima per la liquidazione.

Il proponente del disegno di legge fa osservare che tale base convenzionale, del tutto astratta, non può essere adottata per una categoria super-specializzata come quella presa in considerazione, la cui vita lavorativa ha una durata notevolmente ristretta; e che, pertanto, si deve fare riferimento all'effettiva vita produttiva dei soggetti in questione.

Mi sembra che anche questo criterio sia assolutamente accettabile e rispondente ad un più sano principio di giustizia distributiva.

Il numero degli assistibili, in questo settore, va crescendo continuamente, ma la massa effettivamente assistita corrisponde, in questo momento, a circa 150 unità.

Poichè presso l'I.N.A.I.L. sussiste in pieno la disponibilità dei mezzi necessari, ritengo che si debba procedere all'approvazione del disegno di legge.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Sono pienamente favorevole a questo disegno di legge; però desidero osservare che coi medici collaborano, nell'applicazione dei raggi X, delle infermiere specializzate e dei tecnici che vanno incontro agli stessi inconvenienti di cui soffrono i medici.

Proporrei quindi di prendere in considerazione oltre ai medici, anche i collaboratori e le collaboratrici dei medici stessi.

B O C C A S S I . Sono favorevole al disegno di legge in esame, non soltanto per i motivi espressi dal relatore ma anche perchè, per la prima volta, sia pure per una categoria che compie un lavoro del tutto particolare, s'introduce finalmente in una legge il sano principio di abbinare il criterio della perdita della capacità lavorativa con quello della perdita della capacità di guadagno.

Mi auguro che tale norma possa quanto prima essere estesa a tutte le categorie di lavoratori.

M O N A L D I , *relatore*. In questo disegno di legge si considera una categoria talmente qualificata che, a mio parere, ci pone al riparo da qualsiasi obiezione riguardante il carattere discriminatorio del disegno di legge.

Per quanto concerne le infermiere ed i tecnici, faccio osservare alla senatrice Palumbo che la situazione è alquanto diversa. Anzitutto le infermiere e i tecnici hanno anch'essi l'assicurazione per le malattie professionali; inoltre la riduzione della capacità di lavoro consente loro il passaggio ad altri

servizi, mentre non lo consente assolutamente ai medici specializzati.

Anch'io, comunque, ritengo che si dovrà arrivare ad estendere, proporzionalmente, i benefici previsti da questo disegno di legge a tutti coloro che operano nel campo delle radiazioni ionizzanti, settore già molto esteso, che va allargandosi sempre di più.

Non v'è dubbio che i futuri legislatori dovranno occuparsi ancora di quel settore; ma oggi noi ci troviamo di fronte soltanto a questa categoria super-specializzata, alla quale mi sembra veramente opportuno che sia dato il riconoscimento previsto dal disegno di legge.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Da un punto di vista puramente teorico anch'io non posso che associarmi alle espressioni del senatore Monaldi e degli altri colleghi che sono intervenuti.

Con questo disegno di legge, infatti, si va alla ricerca di una maggiore giustizia, si tende all'individuazione precisa di categorie che convivono nel vastissimo ambito delle assicurazioni sociali; ad ogni categoria si vorrebbe attribuire il giusto indennizzo che essa merita, in base alla capacità e al danno sofferto nell'esplicazione della propria attività.

Ma io mi pongo il problema in un quadro più vasto e mi domando se, con l'accettazione dei criteri che sono stati posti a fondamento di questo disegno di legge, non s'inserisca veramente, nel sistema previdenziale ed assistenziale, una leva che farà saltare in aria il sistema medesimo.

I princìpi che vengono introdotti con questo disegno di legge innovano profondamente tutto il nostro sistema assicurativo e previdenziale. Pongo quindi alla Commissione questa domanda: è bene iniziare una riforma del nostro sistema prendendo in considerazione questa ristrettissima, limitata categoria di lavoratori? Non sarebbe meglio, invece, affrontare il problema nel suo insieme?

I medici interessati a questo provvedimento sono 135; e giustamente la collega Palumbo ha detto: perchè non si pensa anche a coloro che con questi medici collaborano? Ebbene, io potrei continuare a porre all'infinito domande di questo genere.

Se non erro, quando si discusse l'ultima legge sull'aumento delle pensioni ai coltivatori diretti il senatore Valsecchi propose l'introduzione di un analogo criterio di valutazione professionale per i coltivatori diretti.

Mi pare che invocare oggi un trattamento particolare per la categoria in oggetto significhi aprire un varco, attraverso il quale, da domani in poi, potranno legittimamente chiedere di entrare tutte le infinite categorie che costituiscono il vasto mondo del lavoro, dai professionisti agli operai più o meno qualificati e specializzati.

Con la progressiva automazione nel campo del lavoro e con la sempre più alta specializzazione e qualificazione in tutti i settori, mi domando come si potrà proibire ad una di queste infinite categorie di invocare il medesimo trattamento. Ed allora dove andranno a finire l'attuale sistema assicurativo e l'attuale sistema previdenziale?

Io mi chiedo quindi se, anzichè approvare il disegno di legge in esame con tanta urgenza — la stessa urgenza che spinge tutti i proponenti e ambedue i rami del Parlamento ad ammassare sulla porta della legislatura che si sta chiudendo questi disegni di legge — non sia più opportuno prendere in considerazione le varie molteplici istanze e farne oggetto di uno studio approfondito e globale (così come potrà fare la Commissione recentemente insediata per lo studio di tutto il sistema), dal quale potranno emergere soluzioni più eque che tendano a soddisfare tutte le categorie.

Se approvassimo questo disegno di legge, che pure è nobilmente ispirato da sentimenti che tutti possiamo e dobbiamo condividere, commetteremmo, a mio avviso, un'ingiustizia nei riguardi di tante altre categorie.

Nel legiferare — mi si perdoni questa presunzione e questo richiamo indebito a colleghi molto più valorosi di me — noi dobbiamo cercare di non commettere ingiustizie e di andare incontro equamente alle esigenze di tutti i nostri concittadini.

Per tali motivi io sono nettamente contrario all'approvazione del disegno di legge.

F I O R E . Desidero fare alcune osservazioni.

Non mi sembra che, ogni volta che si presenta o si discute un disegno di legge, ci si debba appellare alla legislazione positiva in atto, poichè una delle funzioni del Parlamento è proprio quella di migliorare la legislazione vigente, anche se migliorare in un determinato settore significa compiere un primo passo, per poi estendere il miglioramento ad altri settori e ad altre categorie.

Questo si è sempre fatto. In tutta la nostra legislazione abbiamo avuto categorie di punta che in un dato momento, con la loro forza, sono riuscite ad ottenere dei miglioramenti; le altre categorie, fondandosi appunto su tali miglioramenti, hanno poi fatto pressione per ottenerli a loro volta.

La previdenza sociale in Italia è cominciata perchè gli autoferrotramvieri si sono battuti per primi e più fortemente, e nel 1906 hanno costituito il primo Fondo volontario di pensione.

Non credo che, in pratica, questo disegno di legge porterebbe un sovvertimento...

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si dovrebbe nientemeno che accertare il guadagno di ogni singolo assicurato.

F I O R E . Questa è un'innovazione. Ma ricordi, onorevole Sottosegretario, che in base all'ultima legge le rendite sono determinate sul salario medio nazionale aumentato di un terzo. Ogni tre anni c'è questa specie di scala mobile, per cui si calcola il nuovo salario medio nazionale e lo si aumenta di un terzo. Si potrebbe dunque adottare tale sistema anche per questi medici.

Io credo che il riferirsi al guadagno effettivo concreto conduca agli stessi risultati. Comunque qualche volta la determinazione del salario medio nazionale aumentato di un terzo può costituire una facilitazione. Ciò avviene, ad esempio, quando la persona colpita da malattia professionale o da infortunio gode di un salario effettivo inferiore al salario medio nazionale, poichè, considerandosi il salario medio nazionale con l'aumento di un terzo, si ottiene una rendita calcolata in base ad un salario superiore a quello percepito dall'infortunato.

Anche nel caso in esame, pertanto, si potrebbe applicare questo criterio.

Ad ogni modo non vedo perchè il Governo debba essere contrario al disegno di legge. Esso comporterà un sovvertimento, è chiaro; ma guai se non ci fossero dei sovvertimenti nella legislazione e si dovessero sempre lasciare le cose come sono.

Noi vogliamo andare avanti, vogliamo progredire, e non mi pare che debbano sussistere le perplessità che ha esposte il rappresentante del Governo, anche perchè l'I.N.A.I.L. è in condizioni di sopportare il modestissimo onere che il disegno di legge comporta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Per inabilità permanente parziale si intende la riduzione, di qualunque grado, della capacità lavorativa ».

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« La rendita per inabilità permanente si basa sul calcolo della menomazione della capacità specifica: ove risulti invece menomata la sola capacità generica il danno si calcola esclusivamente su questa.

Per la liquidazione delle rendite si assume come base l'ammontare concreto, effettivo del guadagno del soggetto leso.

Gli importi degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sempre in relazione alla capacità produttiva passata del defunto.

La revisione delle rendite di inabilità si attua secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 e successive modificazioni, aggiunte e integrazioni.

Allo scadere del decennio dalla costituzione della rendita si assegna al soggetto menomato una rendita vitalizia pari alla perdita annua sofferta o si attribuisce allo stesso una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione della rendita vitalizia pari alla perdita del reddito lavorativo sofferto, secondo le tariffe della Cassa nazionale assicurazioni sociali ».

(*È approvato*).

Art. 2.

In relazione alle modifiche, di cui all'articolo 1, saranno congiuntamente variate le corrispondenti disposizioni del regolamento relativo alla legge 20 gennaio 1958, n. 93, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 ottobre 1960.

Gli oneri maggiori che comporta l'approvazione della presente legge sono compensati dall'importo contributi e dalle riserve matematiche, di cui dispone l'ente gestore (I.N.A.I.L.).

M O N A L D I , *relatore*. Propongo che il primo comma dell'articolo 2 sia così modificato:

« In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, saranno congiuntamente variate le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, contenente norme di abrogazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93 ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 2 così emendato.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pella ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » (2424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pella, Castellucci, Passoni, Napolitano Francesco, Belotti, Zugno, De Capua, Mattarelli, De Martino Carmine, Alpino, Lizzadri, Bianchi Gerardo, Marotta Michele e Li Causi: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, viene al nostro esame una proposta di legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e d'assistenza per i dottori commercialisti, i quali, seguendo l'esempio di altre categorie di professionisti, intendono dar vita ad una loro organizzazione previdenziale ed assistenziale, concepita come garanzia di un diritto di tutela nascente dal loro lavoro e dal loro autonomo sacrificio contributivo.

Ferme restando le osservazioni e i voti che la nostra Commissione ha già espressi in altra occasione, circa l'opportunità di un futuro coordinamento e di un'eventuale unificazione di tutte queste Casse di previdenza che sono sorte negli ultimi anni dalla consapevole e lodevole volontà delle categorie professionali di garantirsi la solidale mutua assistenza, la proposta di legge deve essere accolta, qualora essa presenti al nostro giudizio un corretto ordinamento giuridico ed amministrativo.

Orbene, l'impostazione del provvedimento mi pare correttamente concepita e tiene an-

che conto delle esperienze di analoghe Casse d'assistenza costituite in precedenza da altre categorie professionali.

Il disegno di legge si presenta strutturato in quattro capitoli, più un capitolo riguardante la gestione finanziaria ed un altro riguardante le norme transitorie; esso è accompagnato da tabelle concernenti la misura delle pensioni che maturano alle diverse età e coi diversi periodi di contribuzione, nonchè da tabelle relative agli assegni vitalizi, valide per determinare l'ammontare delle pensioni e dei valori di riscatto in capitale.

Il Capo I, composto da 16 articoli, istituisce la Cassa nazionale, ne indica i beneficiari, distinguendo tra obbligati e iscrivibili a domanda, determina gli organi, la loro composizione, le loro competenze, le convocazioni dei rappresentanti, eccetera.

Il Capo II tratta del patrimonio, delle entrate, fissa il contributo personale degli iscritti (35 mila lire annue o 40 mila, a seconda dell'età d'iscrizione), prevede su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, le quote maggiorative per la riversibilità, fissa l'importo delle marche previdenziali da apporre sugli atti professionali, la percentuale di contribuzione sugli onorari, eccetera.

Il Capo III determina le modalità con le quali le prestazioni maturano e vengono erogate (pensioni di vecchiaia, d'invalidità, indennità *una tantum*, quando non sia maturato il diritto alla pensione, eccetera).

Il Capo IV si occupa del trattamento d'assistenza consistente nella concessione di sussidi in caso di bisogno generico.

Su questo punto vorrei che la Commissione esprimesse il voto che la Cassa provveda, in avvenire, a garantire anche un congruo trattamento di malattia, che non è previsto nel disegno di legge in esame, ma al quale tendono, come abbiamo visto in altre occasioni, anche le categorie dei professionisti.

Il Capo V dispone le norme per la gestione finanziaria della Cassa nazionale e fissa le modalità di raccolta dei contributi personali, delle percentuali per marche e via dicendo.

Infine il Capo « Disposizioni transitorie » fissa un particolare trattamento riferito all'età d'inizio dell'iscrizione alla Cassa dei professionisti dei quali ci stiamo occupando.

Queste disposizioni appaiono molto importanti e necessarie per un'iniziale giustizia distributiva delle provvidenze in rapporto agli oneri individualmente sopportati, ma non rinnegano il principio della solidarietà nel gruppo.

Sono queste, sostanzialmente, le linee direttive della nuova legge, che è sottoposta al nostro esame.

Il relatore si onora di proporre il provvedimento alla vostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*E approvato*).

Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione.

La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;

b) il Comitato dei delegati;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) la Giunta esecutiva;

e) il Collegio dei sindaci.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli Ordini professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 75 dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultano iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti — avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti — con i quali possano raggiungere complessivamente 150 unità, o frazione di 150 non inferiore a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia

fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1°) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*) della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere *f*) e *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

(*È approvato*).

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1°) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

(*È approvato*).

Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

(*È approvato*).

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « San Marco », a cura del dottore commercialista, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1°) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;

2°) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;

3°) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

(*È approvato*).

Art. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 17 è fissata nella misura del due per cento.

(*È approvato*).

Art. 21.

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

(*È approvato*).

Art. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 sono costituiti dagli

interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

(*È approvato*).

Art. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

(*È approvato*).

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

(*È approvato*).

Art. 25.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purchè abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età purchè abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

(*È approvato*).

Art. 26.

L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella *A*:

1°) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2°) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai numeri 1°) e 2°) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella *B*.

(*È approvato*).

Art. 27.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della tabella *C*, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*).

(*È approvato*).

Art. 28.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente purchè possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione.

(*È approvato*)

Art. 29.

L'indennità *una tantum*, costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa

Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000, la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, nè gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

(*È approvato*).

Art. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'Albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

(*È approvato*).

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

(*È approvato*)

Art. 35.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17.

(*È approvato*).

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 36.

Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17;

un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17;

un fondo per l'assistenza, alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone, entro novembre, il bilancio preventivo ed, entro aprile, il bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

(*È approvato*).

Art. 38.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta del reddito degli investimenti della Cassa

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.

(*È approvato*).

Art. 39.

Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una « Riserva di garanzia » per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

(*È approvato*).

Art. 40.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio

dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

(*È approvato*).

Art. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3°) in beni immobili;

4°) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età.

(*È approvato*).

Art. 43.

I dottori commercialisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella *D*) le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai dottori commercialisti che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purchè ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di ri-

scatto avrà diritto alla liquidazione della indennità *una tantum* di cui all'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un Commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Entro l'undicesimo mese il Commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

(*È approvato*).

Art. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

(*È approvato*).

Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Art. 47.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle:

TABELLA *A*

PENSIONE-BASE ANNUA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO FISSO PERSONALE DI LIRE 60.000 ANNUO

Età all'iscrizione	Anni di contribuzione	Età al pensionamento	Pensione annua diretta di lire
25	40	65	690.873
26	39	65	656.134
27	38	65	622.812
28	37	65	590.828
29	36	65	560.188
30	35	65	529.872
31	34	65	500.609
32	33	65	475.405
33	32	65	449.547
34	31	65	424.647
35	30	65	400.760
36	30	66	414.348
37	30	67	428.787
38	30	68	444.271
39	30	69	460.526
40	30	70	478.342
41	29	70	450.996
42	28	70	424.624
43	27	70	399.601
44	26	70	374.565
45	25	70	352.314
46	24	70	330.105
47	23	70	308.802
48	22	70	288.367
49	21	70	267.763
50	20	70	249.963
51	20	71	259.749
52	20	72	270.301
53	20	73	281.319
54	20	74	293.329
55	20	75	305.952
56	20	76	319.279
57	20	77	332.931
58	20	78	346.809
59	20	79	361.053
60	20	80	375.615

All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari. La pensione di riversibilità sarà determinata dopo il primo bilancio tecnico (vedasi articolo 18, terzo comma, ed articolo 28).

TABELLA *B*

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione (articolo 26).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	0,1142048	73	0,1534119
66	0,1180763	74	0,1599616
67	0,1221911	75	0,1668446
68	0,1266031	76	0.1741129
69	0,1312956	77	0,1815574
70	0,1363122	78	0,1891253
71	0,1416491	79	0,1968930
72	0,1474035	80	0,2048341

(*È approvata*).

TABELLA *C*

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO ANNUO VITALIZIO

Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità (articolo 27).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
30	12,2489	56	11,1781
31	12,3676	57	10,8913
32	12,4721	58	10,5996
33	12,5576	59	10,3000
34	12,6271	60	10,0017
35	12,6850	61	9,6979
36	12,7172	62	9,4016
37	12,7336	63	9,0779
38	12,7287	64	8,7604
39	12,7048	65	8,4406
40	12,6641	66	8,1210
41	12,9808	67	7,8021
42	13,2975	68	7,4834
43	13,6142	69	7,1667
44	13,8304	70	6,8519
45	13,9306	71	6,5408
46	13,7229	72	6,2334
47	13,4890	73	5,9343
48	13,2582	74	5,6447
49	13,0194	75	5,3663
50	12,7775	76	5,0962
51	12,5278	77	4,8360
52	12,2711	78	4,5828
53	12,0075	79	4,3389
54	11,7373	80	4,1052
55	11,4608		

(*È approvata*).

TABELLA *D*

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 46

Età		Quota suppletiva mensile a carico del commercialista			
51	L.	170	per	19	anni
52	»	578	»	18	»
53	»	1.036	»	17	»
54	»	1.553	»	16	»
55	»	2.143	»	15	»
56	»	2.820	»	14	»
57	»	3.603	»	13	»
58	»	4.524	»	12	»
59	»	5.610	»	11	»
60	»	6.920	»	10	»
61	»	8.642	»	9	»
62	»	10.543	»	8	»
63	»	12.986	»	7	»
64	»	16.604	»	6	»
65	»	21.518	»	5	»
66	»	28.773	»	4	»
67	»	41.024	»	3	»
68	»	65.418	»	2	»
69	»	138.573	»	1	»

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tognoni ed altri e del deputato Bucciarelli Ducci: « Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (2419) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tognoni, Bardini, Beccastrini, Brighenti, Laconi, Speciale e Grifone e del deputato Bucciarelli Ducci: « Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O , *relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, veniva fissato un limite d'età pensionabile per i lavoratori in sotterraneo, anticipato rispetto a quello previsto dall'assicurazione normale; veniva quindi istituita la Gestione speciale di previdenza, integrativa dell'assicurazione obbligatoria, cui dovevano essere obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, con esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Inoltre, gli articoli 9 e 10 stabilivano: il primo, che entro il 31 dicembre 1969 potessero avvalersi dell'anticipo del pensionamento quei lavoratori i quali, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, avessero svolto 15 anni di lavoro in miniera coperto da regolare assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, di lavoro in sotterraneo, prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge; e il secondo che negli anni successivi al 1962 fossero ammessi alla liquidazione delle pensioni corrisposte dalla gestione speciale coloro i quali, oltre ad aver compiuto i 55 anni d'età e ad aver lavorato in sottosuolo per 15 anni, avessero pagato le apposite speciali marche settimanali, il cui numero, previsto per il 1963 in 144, veniva progressivamente elevato fino a raggiungere, nel 1960, le 756.

Ora è evidente che, essendo quella contenuta nell'articolo 9 una norma transitoria valevole fino al 31 dicembre 1962, una volta cessata la sua efficacia la corresponsione delle pensione verrebbe effettuata in base al disposto dell'articolo 10. Ma il minatore che ha lavorato per oltre 15 anni nel fondo della miniera, avvicinandosi ai 50 anni non è più idoneo a quel genere di lavoro e viene pertanto destinato ai lavori in superficie, ragione per cui cessa di pagare la marca speciale legata ai lavori di sotterraneo. Al compimento dei 55 anni, quindi, pur avendo tutti i requisiti necessari per la pensione, egli non potrà essere quasi mai in possesso del numero di marche prescritto a tal fine dall'articolo 10 medesimo.

La situazione che verrebbe a determinarsi sarebbe dunque la seguente: il minatore che avesse compiuto i 55 anni al 31 dicembre 1962 andrebbe in pensione con qualsiasi numero di marche speciali e dopo cinque soli anni di lavoro in sotterraneo; mentre colui il quale avesse raggiunto la stessa età un giorno dopo, cioè il 1° gennaio 1963, non potrebbe — pur avendo prestato 15 anni di servizio in sottosuolo — andare in pensione, in quanto privo delle 144 marche speciali necessarie a tal fine.

Al suddetto inconveniente si vuole pertanto ovviare col disegno di legge oggi al nostro esame, il quale riduce notevolmente il numero delle marche speciali necessario per ottenere il pensionamento anticipato. Ritengo superflua qualsiasi raccomandazione ai colleghi di voler accogliere il provvedimento, in quanto la necessità di sanare la situazione creata dalla legge del 1960 appare evidente, e quindi l'utilità del disegno di legge stesso è indiscutibile.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7 richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963	52	marche	settimanali
1964	88	»	»
1965	124	»	»
1966	160	»	»
1967	196	»	»
1968	232	»	»
1969	268	»	»
1970	304	»	»
1971	340	»	»
1972	376	»	»
1973	412	»	»
1974	448	»	»
1975	484	»	»
1976	520	marche	settimanali
1977	556	»	»
1978	592	»	»
1979	628	»	»
1980	664	»	»
1981	700	»	»
1982	736	»	»

Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3), della presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari